



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **90**
del
27/05/2022

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160 DEL 27.12.2019. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 – MODIFICA.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Maggio alle ore 09:15 nella Residenza Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	CUCINI GIACOMO	Sindaco	X	
2	DEI FRANCESCO	Vice Sindaco		X
3	ARRIGONI JACOPO	Assessore	X	
4	CONFORTI CLARA	Assessore	X	
5	BAGNI BENEDETTA	Assessore	X	
6	MASINI JACOPO	Assessore	X	
			5	1

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Dott. Giacomo Cucini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DELLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO E DEL CANONE MERCATALE DI CUI ALLA LEGGE 160 DEL 27.12.2019. – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022 – MODIFICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (e contabile) espressi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

il seguente testo

VISTI:

☉ l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

☉ l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

☉ l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati interamente i commi da 816 a 836, 846 e 847 aventi ad oggetto la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.02.2021 di approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla L. 160 del 27.12.2019;

Vista la deliberazione G.C. n. 38 del 05.03.2021 di approvazione delle tariffe del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla legge 160 del 27.12.2019.

Vista la deliberazione G.C. n. 189 del 14.12.2021 di approvazione delle tariffe anno 2022 del canone patrimoniale delle esposizioni pubblicitarie, delle pubbliche affissioni, delle occupazioni del suolo pubblico e del canone mercatale di cui alla legge 160 del 27.12.2019.

Precisato che ai sensi dell'art. 1, comma 839, della legge 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

Ritenuto opportuno rendere omogenea la disciplina delle tariffe del Canone Patrimoniale delle occupazioni del suolo pubblico **tra categorie di attività ritenute similari**, anche alla luce della Legge Regionale della Toscana n. 62/2018, ricomprendendo nella tipologia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche giornaliere attualmente denominata **“occupazioni realizzate da pubblici esercizi”** le occupazioni effettuate da:

- **esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 48 della Legge Regionale della Toscana n. 62/2018;**
- **esercizi di commercio al dettaglio di vicinato relativi al settore alimentare che effettuano somministrazione non assistita ai sensi dell'art. 15 comma 3 Legge Regionale della Toscana n. 62/2018;**
- **artigiani alimentari che effettuano vendita e somministrazione non assistita dei beni di produzione propria nei locali a questi adiacenti;**

e attribuendole la nuova denominazione **“occupazioni realizzate da esercizi di somministrazione alimenti e bevande, da esercizi di commercio al dettaglio di vicinato alimentare con somministrazione non assistita, da artigiani alimentari con somministrazione non assistita”** come riportata nell'allegato di seguito elencato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato 3 - OCCUPAZIONI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO che:

- Il DM del 24 dicembre 2021 che stabilisce “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- Il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2022, n. 15, che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è prorogato al 31 maggio 2022;

Dato atto che le modifiche di cui al presente atto avranno decorrenza dal 01/01/2022;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov ;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore Finanziario ed Interni;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la modifica della denominazione della tipologia di occupazioni spazi ed aree pubbliche giornaliere, come sopra specificato e riportata nell'allegato di seguito elencato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato 3 - OCCUPAZIONI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2022, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata resa unanimemente,

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Giacomo Cucini

Il Segretario comunale
Dott. Danilo D'Aco

Allegato 3 – OCCUPAZIONI – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI E TARIFFE

OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	COEFF. ANNO	COEFF. GIORNO	TARIFFA BASE	
			ANNO	GIORNO
PRIMA CATEGORIA	1,00	1,00	40,00	0,70
SECONDA CATEGORIA (-29,60%)	1,00	1,00	28,16	0,49
TERZA CATEGORIA (- 53,70%)	1,00	1,00	18,52	0,32

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNUALI	COEFF. ANNO	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA
		TAR. BASE ANNO	TAR. BASE ANNO	TAR. BASE ANNO
Occupazioni suolo residuali non riconducibili alle categorie seguenti	0,75	30,00	21,12	13,89
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (tariffa comprensiva della riduzione a 1/4 - art. 56 Regolamento Canone Patrimoniale)	0,25	10,00	7,04	4,63
Passi carrabili compresi accessi a impianti per la distribuzione di carburante	0,38	15,00	10,56	6,95
Passi carrabili a raso con segnaletica di divieto di sosta	0,19	7,50	5,28	3,47
Occupazioni realizzate con edicole, chioschi, casotti	0,75	30,00	21,12	13,89
Occupazioni realizzate con impianti per la ricarica di veicoli elettrici (eccetto infrastrutture che erogano energia di provenienza certificata rinnovabile)	0,25	10,00	7,04	4,63
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE				
Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino ad una capacità non superiore a tremila litri.	0,25	10,00	7,04	4,63
Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui al punto precedente è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri . E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.	0,06	2,50	1,76	1,16
Distributori di Tabacchi	0,35	13,89	9,78	6,43

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE GIORNALIERE	COEFF. GIORNO	PRIMA CATEGORIA	SECONDA CATEGORIA	TERZA CATEGORIA
		TAR. BASE GIORNO	TAR. BASE GIORNO	TAR. BASE GIORNO
Occupazioni suolo residuali non riconducibili alle categorie seguenti - TARIFFA GIORNALIERA	3,71	2,60	1,83	1,20
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti suolo (tariffa comprensiva della riduzione G.C. a 1/4 in base all'art. 56 Regolamento Canone Patrimoniale)	0,26	0,18	0,13	0,08
Occupazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri (tariffa comprensiva della riduzione G.C. 80% in base all'art. 56 Regolamento Canone Patrimoniale). Le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.	0,20	0,14	0,10	0,06
Occupazioni realizzate in occasione di Mercantia (non ricomprese nel canone mercatale)	4,47	3,13	2,20	1,45
Occupazioni realizzate da esercizi di somministrazione alimenti e bevande, da esercizi di commercio al dettaglio di vicinato alimentare con somministrazione non assistita, da artigiani alimentari con somministrazione non assistita	0,47	0,33	0,23	0,15
Occupazioni di durata inferiore ad un giorno	1,86	1,30	0,92	0,60
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edile. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni continuativi la tariffa corrispondente è ridotta in misura del 50% a partire dal sedicesimo giorno di occupazione. Per le occupazioni di cui al punto precedente di durata non inferiore a trenta giorni continuativi la tariffa corrispondente è ridotta in misura del 75% a partire dal trentunesimo giorno di occupazione.	1,86	1,30	0,92	0,60
Occupazioni per manomissioni stradali, ovvero per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo	0,26	0,18	0,13	0,08
Occupazioni realizzate in occasione di fiere e festeggiamenti	0,71	0,50	0,35	0,23
Occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti realizzate da soggetti senza scopo di lucro.	0,21	0,15	0,10	0,07
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive (tariffa comprensiva della riduzione G.C. 30% in base all'art. 56 Regolamento Canone Patrimoniale)	0,70	0,49	0,35	0,23
Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive (riduzione G.C. 30% in base all'art. 56 Regolamento Canone Patrimoniale) realizzate da soggetti senza scopo di lucro	0,21	0,15	0,10	0,07

Occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete	€ 1,50 per ciascuna utenza con un minimo di 800,00 Euro ai sensi dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019
--	---